

Deliberazione dell'Assemblea

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **21.3.2006**
N. di reg. **5**
N. di prot. **624**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO "DIRETTO" DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000 AI GESTORI ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. E CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A.**

L'anno **duemilasei**, il giorno **ventuno** del mese di **marzo**, alle ore **15.00** presso la Sala Convegni della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea d'Ambito, a seguito di convocazione in data 6.3.2006 prot. n. 507 e successiva nota del 13.3.2006 prot. n. 548.

Partecipa il Direttore CARRARO VANNI in qualità di Segretario verbalizzante, che a tal fine si avvale del dr. GASTONE FAIETTI, consulente amministrativo, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Assume la presidenza BOSETTI LORENZO nella sua qualità di Presidente dell'Autorità d'Ambito A.T.O. BACCHIGLIONE il quale, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti (vedi allegato A) e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare. L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Crema Alberta, Dalla Via Luigi, Merlin Gelindo.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: 7

Allegati: 18

IL PRESIDENTE
(LORENZO BOSETTI)

IL DIRETTORE
(VANNI CARRARO)

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi della normativa vigente.

Villaverla,

IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA

VISTA e fatta propria la relazione del Presidente, introduttiva alla deliberazione con cui l'Assemblea, nella presente seduta, ha deliberato l'organizzazione del servizio idrico integrato a regime;

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea testé approvate relative:

- all'organizzazione del servizio idrico integrato a regime;
- alla ripartizione del piano degli interventi di cui al vigente Piano d'Ambito;

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n. 5 del 27.3.1998 agli articoli:

- 7, comma 4, ai sensi del quale “per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 9”;
- 9 comma 2, ai sensi del quale, “nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto Gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche”;

VERIFICATO che il requisito dimensionale di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 5/98 richiesto qualora l'Autorità d'Ambito organizzi il servizio idrico integrato prevedendo più Soggetti gestori:

- risulta soddisfatto dal Gestore A.V.S. S.p.A. che serve 232.022 abitanti;
- risulta soddisfatto dal Gestore C.V.S. S.p.A. che serve 237.832 abitanti;

RICHIAMATA la relazione con cui, nella seduta assembleare del 29.12.2005 il Presidente ha riferito sulla volontà degli amministratori locali, oltre che dei Gestori, che la gestione del servizio idrico integrato sia affidato, ove possibile, agli attuali gestori salvaguardati;

VISTE le note, assunte agli atti dell'Ente, con cui i Sindaci del territorio oggi servito da A.V.S. S.p.A hanno chiesto che il servizio idrico integrato in detto territorio sia gestito da detta società in forza di un affidamento diretto del servizio stesso;

VISTE le note, assunte agli atti dell'Ente, con cui i Sindaci del territorio oggi servito da C.V.S. S.p.A. hanno chiesto che il servizio idrico integrato in detto territorio sia gestito da detta società in forza di un affidamento diretto del servizio stesso;

CONDIVISA l'opportunità e ritenuto vantaggioso per gli utenti interessati che il servizio idrico integrato continui ad essere gestito, previa verifica e nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla legge, dai Gestori attualmente salvaguardati, per le ragioni come di seguito esposte:

- l'Autorità d'Ambito, con deliberazione di Assemblea n. 3 di reg. del 30.3.2001, ha verificato la sussistenza dei requisiti minimi previsti dall'art. 9 co. 4 della Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5 per l'ottenimento della salvaguardia;
- i Gestori salvaguardati hanno dimostrato capacità organizzative e imprenditoriali essendo dotati di una struttura aziendale idonea alla gestione del servizio ed alla realizzazione di investimenti sull'intero territorio affidato in regime di salvaguardia;
- i Gestori salvaguardati hanno una fondamentale conoscenza del territorio servito in quanto nati dalla trasformazione di aziende speciali territorialmente radicate;
- l'Autorità d'Ambito non ha ad oggi aperto contenziosi per inadempienza contrattuale nei confronti dei Gestori salvaguardati;
- il mancato riconoscimento in tariffa della remunerazione del capitale investito dal Gestore anteriormente alla salvaguardia è idoneo ad abbassare il rendimento complessivo del progetto, in particolare nei primi anni del periodo di piano nei quali è più rilevante il valore patrimoniale di tali investimenti, con la conseguenza che solamente un soggetto "pubblico" risulta in grado di "sopportare" un investimento con un rendimento del capitale investito inferiore alla remunerazione che il mercato normalmente richiede;
- la quantità, la qualità e l'urgenza degli interventi richiesti per adeguare il servizio idrico integrato ai livelli di qualità ritenuti necessari per il territorio dell'ATO Bacchiglione e la realizzazione di criteri di solidarietà ed equità su tutto l'ambito territoriale, hanno convinto gli Enti Associati della indispensabilità di un loro coinvolgimento diretto nella gestione, per un congruo periodo di tempo, prima di affrontare il mercato tramite gare;

RITENUTO inoltre che l'esistenza di un controllo stringente da parte delle amministrazioni proprietarie della società affidataria "in house" sulla società stessa possa garantire una verifica puntuale e tempestiva del rispetto delle obbligazioni relative alla realizzazione del piano degli investimenti;

RICHIAMATO l'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ai sensi del quale “L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;

RICHIAMATA altresì la giurisprudenza comunitaria e nazionale che si esprime quanto ai requisiti necessari per l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato:

- sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. I, n. C-26/03 del 11.01.2005, nota come “Stadt Halle”;
- sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. I, n. C-458/03 del 13.10.2005, nota come “Parking Brixen”;
- sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. I, n. C-29/04 del 10.11.2005, Città di Modling;
- sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2316 del 22.04.2004, Saba Italia;
- sentenza del T.A.R. del Friuli n. 634 del 15.07.2005, Comune di Azzano Decimo e Ambiente Servizi S.p.A.;
- sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7345 del 22.12.2005, Energy Service srl e Comune di Pistoia;

CONSIDERATO che l'Autorità d'Ambito ha adottato con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 di reg. del 24.2.2006 una bozza di statuto-tipo contenente i requisiti minimi necessari per l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato ad una società di capitali nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al requisito del c.d. “controllo analogo”, alla luce della prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale;

VERIFICATO che:

- lo Statuto societario del Gestore A.V.S. S.p.A. soddisfa tutti i requisiti stabiliti dal citato art. 113 comma 5 lett. c), e contiene i principi di cui alla bozza di statuto-tipo approvata con la citata deliberazione n.9;
- lo Statuto societario del Gestore C.V.S. S.p.A. soddisfa tutti i requisiti stabiliti dal citato art. 113 comma 5 lett. c), e contiene i principi di cui alla bozza di statuto-tipo approvata con la citata deliberazione n.9;

ATTESO che la tempificazione degli investimenti contenuta nel piano economico-finanziario dei Gestori A.V.S. S.p.A. e C.V.S. S.p.A. risulta migliorativa rispetto a quella contenuta nel Piano d'Ambito generale, consentendo pertanto di realizzare i livelli di servizio obiettivo in tempi più stretti, con evidente vantaggio per l'utenza;

VISTA la relazione del consulente, allegata *sub c)* al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ove risulta verificato, a fronte di un piano di investimenti come sopra evidenziato, che le gestioni di A.V.S. S.p.A. e di C.V.S. S.p.A. mantengono nel tempo i requisiti di equilibrio economico, di solidità patrimoniale e di bancabilità consentendo pertanto di esprimere un giudizio positivo in merito alle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTA la bozza di Convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che i Gestori A.V.S. S.p.A. e C.V.S. S.p.A. hanno sottoscritto la bozza di convenzione, allegata all'apposito provvedimento in approvazione nella presente seduta, che regolerà il rapporto di affidamento definitivo diretto a regime con tutte le clausole e condizioni ritenute necessarie e che si sono dichiarati disponibili alla stipula dell'atto definitivo non appena perfezionati anche formalmente gli obblighi in esso previsti;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 comma 7 della L.R. n. 5/98 che disciplina la competenza dell'Assemblea relativamente alle materie oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 7 comma 2 del vigente Statuto dell'Autorità d'Ambito che disciplina le competenze dell'assemblea in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- la Legge n. 36 del 1994 (c.d. “Legge Galli”);
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale denominato “Bacchiglione”;
- lo Statuto dell’A.A.T.O. Bacchiglione;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare attuazione al disegno organizzativo a regime in modo tale da limitare quanto più possibile il periodo di transizione tra la gestione del servizio idrico integrato in salvaguardia e quella “in house” e di assicurare all’utenza la continuità del servizio;

SENTITI gli interventi dei Componenti l’Assemblea che hanno preso parte al dibattito che si riportano nel verbale della riunione;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

Votanti	72
Favorevoli	72
Contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

1. di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla società Alto Vicentino Servizi S.p.A. secondo la bozza di disciplinare di regolazione, allegata *sub a)* al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato *sub a1)* a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare stesso e sino al 31.12.2026;
2. di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla società Centro Veneto Servizi S.p.A. secondo la bozza di disciplinare di regolazione, allegata *sub b)* al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato *sub b1)* a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare stesso e sino al 31.12.2026;

3. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, i disciplinari di regolazione di cui ai punti 1) e 2) del presente dispositivo.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 21.3.2006

IL DIRETTORE
(ing. Vanni Carraro)